REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1979

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ai prodotti tessili di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il suddetto regolamento ha fissato per un periodo di 6 mesi a partire dal 1° luglio 1979 disposizioni analoghe a quelle del regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio [2];

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1195/79, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, che la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo;

considerando che è opportuno al riguardo riprendere, alle stesse condizioni, le disposizioni previste per i prodotti tessili dai regolamenti (CEE) n. 148/79, (CEE) n. 149/79, (CEE) n. 150/79 e (CEE) n. 151/79 della Commissione [3], concernenti la definizione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo, che erano applicabili per i prodotti in questione durante il primo semestre 1979;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 148/79, (CEE) n. 149/79, (CEE) n. 150/79 e (CEE) n. 151/79 sono valide per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1195/79.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 154 del 21. 6. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 71.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1979, pagg. 1, 54, 57 e 60.